



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **30 marzo 2021**

Sostegni 2 di 6 Proroghe riscossione e versamenti

Il DL 41/2021 in sintesi nelle principali novità.

L'**articolo 4, comma 1** dispone un'*ulteriore proroga dei versamenti* derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto

dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021,

gli stessi dovranno essere onorati

entro il 31 maggio 2021.

La disposizione vale, in sintesi:

cartelle di pagamento;
dilazione dei ruoli;
accertamenti esecutivi;
avvisi di accertamento doganale;
avvisi di addebito INPS.

Secondo quanto esposto dall'Agenzia entrate la sospensione non riguarda il termine per il pagamento delle somme intimate con l'atto, ma il pagamento delle somme già affidate in riscossione. Su questo orientamento di prassi non si è d'accordo ma va sottolineato che l'AE lo ha ribadito in più occasioni.

Per quanto riguarda i tributi locali è opportuno sentire l'orientamento dei singoli uffici delegati.

Situazione più chiara per la cosiddetta *rottamazione-ter* ed il *saldo e stralcio*.

Per le rate da rottamazione dei ruoli il decreto Sostegni stabilisce che:

per le rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;

per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.

Alla scadenza rinviata **si applica la tolleranza dei cinque giorni**, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli mentre nessuna proroga è prevista per la rata in scadenza a **novembre 2021**.

Nessuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione.

Per quanto riguarda i **termini di notifica** delle **cartelle di pagamento**, l'**articolo 4 comma 5 e comma 8**, considerando che dall'8 marzo 2020 era stata sospesa l'emissione delle comunicazioni bonarie di cui agli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73, 54-bis del DPR 633/72 e 21 del DL 78/2010, derivanti da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione e incrocio con i dati derivanti dalle liquidazioni IVA, ha disposto che l'emissione avvenga **dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022**, salvo casi di urgenza, o quando l'emissione serve per perfezionare istituti deflativi del contenzioso.

Per quanto riguarda i **periodi d'imposta 2017 e 2016** per la **liquidazione automatica e controllo formale**:

	in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade non il 31.12.2021 ma il 31.12.2023;
	in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31.12.2024 e il 31.12.2023;
	n relazione alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scade il 31.12.2023.

Inoltre, tutti i termini in scadenza al **31 dicembre 2020 slittano al 31 dicembre 2022**.

Altra disposizione di rilievo è quella dell'**art. 4 commi da 4 a 9** che dispone un annullamento dei carichi di ruolo, prescindendo dalla natura del ruolo, affidati agli Agenti della riscossione:

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

che abbiano importo residuo, comprensivo di capitale, sanzioni e interessi al **23 marzo 2021 fino a 5.000,00 euro**.

L'annullamento automatico riguarda solo i debitori che, **nel periodo d'imposta 2019**, abbiano conseguito un **reddito imponibile fino a 30.000,00 euro** e interessa i ruoli emessi dalla Riscossione.

Non sono compresi nella disposizione:

le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
risorse proprie tradizionali tra cui i dazi della tariffa doganale;
IVA riscossa all'importazione.

Ricordiamo che **l'annullamento automatico dei ruoli sino a 1.000,00 euro** consegnati dal 2000 al 2010 ex art. 4 del DL 119/2018, che non prevedeva alcun limite reddituale, rimane in essere.

L'art. **5, commi da 1 a 7**, introduce una definizione, in verità non proprio invogliante, relativa agli avvisi bonari dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi d'imposta 2017 e 2018 riservata:

- titolari di partita IVA aperta alla data di entrata in vigore del decreto-legge; che abbiano subito una **riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019**.

L'agevolazione è ridotta allo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive, non ha gran convenienza.

La normale definizione degli avvisi bonari consente di definire le sanzioni del **30% che diventano così del 10%**. Eccezion fatta per i contributi previdenziali che necessitano di maggiori ponderazioni l'agevolazione non appare attraente.

La definizione si perfeziona con pagamento degli importi per imposte, interessi e contributi previdenziali.